

Senato della Repubblica

8^a Commissione permanente

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Martedì 23 Gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato

Audizioni *in videoconferenza* sull'atto del Governo n. <u>109</u> (Correttivo testo unico dei servizi di *media* audiovisivi):

- Confindustria Radio TV
- Mediaset
- RAI
- SKY Italia
- CNA Cinema e Audiovisivo
- ANICA
- UNIVIDEO

Contributo Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.

Intervento Dr.ssa Donatella Pace- Vice Direttore delle Relazioni Istituzionali

In primo luogo, Rai ringrazia la Commissione per l'opportunità di essere audita in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Si tratta di un testo fondamentale con impatti significativi per il settore dell'audiovisivo rispetto al quale la Concessionaria del servizio pubblico aveva segnalato una serie di proposte emendative in occasione della consultazione pubblica avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'inizio dell'estate scorsa e propedeutica proprio all'elaborazione del correttivo in oggetto. Oggi, nell'ambito della consultazione avviata da questa Amministrazione, Rai intende riproporre alcune osservazioni e formularne di nuove auspicando di poter offrire elementi utili alla vostra valutazione.

La prima riflessione riguarda i limiti di affollamento pubblicitario.

Con riferimento alla disciplina specifica prevista per la concessionaria del servizio pubblico, Rai conferma quanto a più riprese dichiarato sia nella fase preliminare di adozione del nuovo TUSMA



sia in fase di consultazione pubblica avviata dal MIMIT lo scorso mese di giugno e ossia che solo per la Rai le nuove norme disattendono i principi ed i criteri della Direttiva sui servizi di media audiovisivi che stabiliscono "che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei telespettatori". Per tale motivo, si richiamano i suddetti principi di flessibilità così come previsti dalla direttiva medesima.

La seconda riflessione attiene al sistema degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee.

In fase di consultazione pubblica Rai aveva segnalato l'esigenza di una semplificazione del sistema degli obblighi di programmazione e investimento mediante razionalizzazione delle previsioni non strettamente necessarie al recepimento delle Direttive EU con particolare riferimento al ricorso alla regolamentazione di secondo grado. Rai rileva con soddisfazione che con il correttivo in esame è stato abrogato l'art. 57, comma 3, lett. b) del TUSMA venendo quindi meno l'obbligo dell'emanazione di un regolamento interministeriale volto a definire i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere di espressione originale italiana e le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme. Rai accoglie positivamente la revisione citata che elimina il rischio di introdurre eccessive rigidità alla libera negoziazione tra le parti in un contesto di mercato in continua e costante evoluzione.

Non ha trovato, invece, accoglimento la richiesta, che qui Rai ripropone, di includere per legge, nella nozione di investimenti in opere europee, le spese di promozione e distribuzione delle opere cinematografiche europee e di espressione originale italiana e le spese relative alle attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere europee.

La terza riflessione attiene ai contributi dovuti per la radiofonia digitale.

Lo schema di decreto (articolo 1, comma 35 e articolo 3) prevede l'abrogazione dell'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997 n. 249, che stabilisce "il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni, e introduce un nuovo regime di contribuzione caratterizzato da un periodo di esenzione pari a 5 anni dalla data di pubblicazione del PNAF-DAB: "i contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica



digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS".

Secondo Rai, il periodo di esenzione di cui al nuovo comma 11-bis dovrebbe essere fissato a 10 anni e non a 5 anni, in coerenza con quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 24. Inoltre, il predetto periodo deve decorrere dal momento dall'assegnazione definitiva dei diritti d'uso delle frequenze a seguito dell'adozione del PNAF-DAB e non dalla data di pubblicazione del PNAF-DAB, come proposto nello schema, poiché gli ingenti sforzi finanziari necessari per la realizzazione della rete possono essere affrontati dalla Concessionaria, così come dagli altri operatori privati, solo a fronte di un provvedimento concreto e definitivo di assegnazione della risorsa e non a fronte di un atto di pianificazione.

La quarta proposta che Rai intende portare alla vostra attenzione attiene al diritto di rettifica.

Il comma 23 dell'articolo 1 dello schema modifica il comma 2 dell'articolo 35 TUSMA in tema di rettifica: il diritto è riconosciuto "a chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" e non, come ora, a chiunque si ritenga leso da trasmissioni contrarie a verità. La formulazione della proposta di norma risulta critica poiché i concetti di "diffusione di immagini contrari a verità" e di "attribuzione di pensieri contrari a verità" sono estremamente vaghi. In particolare, la mera "diffusione di immagini" non potrebbe essere oggetto di valutazione di veridicità, né di rettifiche. L'ingiustificata e illegittima diffusione di immagini di soggetti individuabili rileverebbe invece al differente fine della tutela dei dati personali.

Infine, Rai ritiene utile riproporre alcune proposte di revisione al titolo VIII del TUSMA specificamente dedicata al servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della Concessionaria per correggere refusi o allinearsi a normative nel frattempo emanate.

1. In tema di nomina dei membri dell'organo amministrativo, il comma 17 dell'articolo 63 sembrerebbe ampliare, rispetto alla disciplina previgente, i requisiti per l'accesso alla candidatura per l'elezione del componente del Consiglio di amministrazione espresso dall'assemblea dei dipendenti: mentre il previgente articolo 49, comma 6-ter, lettera b), TUSMAR richiamava i soli requisiti previsti dal comma 4, il nuovo articolo 63, al comma 17, prevede che debbano essere soddisfatti i requisiti fissati dal comma 4 al comma 15.



Si ritiene tuttavia che tale previsione contenga un refuso e che debbano intendersi richiamati i requisiti validi per tutti gli altri consiglieri, previsti dal comma 10.

- 2. Si ritiene inoltre opportuno modificare nel comma 2 dell'articolo 61 (norme applicabili all'attività della società di revisione che controlla la contabilità separata), il rinvio alla sezione IV del Capo II, Titolo III, Parte IV del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La predetta sezione si occupa infatti di "Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni"; la sezione corretta da richiamare sembrerebbe essere la VI (rubricata "Revisione legale dei conti").
- **3.** Osserviamo che l'articolo 65 ("Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate") deve essere aggiornato al novellato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tenendo conto delle modifiche introdotte rispetto al previgente Codice. Suggeriamo pertanto la seguente formulazione:
 - "Art. 65. Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate
 - 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive o di materiali associati ai programmi e opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 31 marzo 2023, n. 36.
 - 2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 31 marzo 2023, n. 36. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità."
- **4.** Occorrerebbe modificare la rubrica dell'articolo Art. 61 finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo per tener conto dell'estensione del servizio pubblico anche all'ambito multimediale, ovviamente non prefigurabile all'atto dell'emanazione del Regio Decreto-legge del 1938.

Inoltre sarebbero necessarie le seguenti revisioni al comma 1 dell'art. 61: «La società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata»; poiché la contabilità



separata non è allegata al bilancio di esercizio, sarebbe preferibile, anche in linea con le tempistiche definite dall'Autorità di regolamentazione per la predisposizione della stessa, modificare il periodo in «La società concessionaria, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio, predispone una contabilità separata indicando».

Revisioni al comma 2 dell'art. 61: Agcom ha ritenuto che il precetto legislativo contenuto nell'art. 47, comma 2, D.lgs.177/2005 che affida all'Autorità la scelta della società di revisione e alla Rai la nomina della stessa, non impone la soluzione operativa dell'assunzione, da parte dell'Autorità, dell'onere di condurre in via diretta la procedura selettiva finalizzata all'individuazione della società cui affidare il servizio in questione. Quindi, si ritiene opportuno modificare il periodo che segue: «nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito bando tenuto presso la Consob ... » in «nominata dalla società concessionaria all'esito di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica vincolata a linee guida definite dall'Autorità cui compete anche, prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la verifica della conformità alla legge della procedura seguita da Rai».